



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Valido per le Tessere ACI Azienda **MODULO Driver** emesso o rinnovato dal **1° maggio 2021**

INDICE

ART. 1 – REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE	pag. 1
ART. 2 – ASSISTENZA SANITARIA – “MEDICO PRONTO”	pag. 2
ART. 2.1 – Regole generali	pag. 2
ART. 2.2 – Informazioni sanitarie	pag. 3
ART. 2.3 – Consigli medici	pag. 3
ART. 2.4 – Invio medico (<i>servizio valido solo in Italia</i>)	pag. 3
ART. 2.5 – Ambulanza a disposizione	pag. 3
ART. 2.6 – Trasferimento in centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale	pag. 3
ART. 2.7 – Rientro sanitario	pag. 4
ART. 2.8 – Rientro del convalescente	pag. 4
ART. 2.9 – Autista a disposizione	pag. 4
ART. 2.10 – Rimborso spese mediche	pag. 4
ART. 3 – TUTELA LEGALE STANDARD	pag. 5
ART. 4 – ALTRI VANTAGGI RISERVATI AI SOCI	pag. 6
AVVERTENZE	pag. 6
INFORMATIVA ISVAP	

ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE

L'azienda diventa socia dell'Automobile Club (AC) territoriale, ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e alle condizioni del presente regolamento, presentando domanda di adesione all'AC o ai punti vendita ACI e versando l'importo stabilito per la quota sociale. L'azienda socia dell'Automobile Club, in quanto tale, è socia dell'ACI.

Attraverso l'associazione, l'azienda acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e, in tale ambito, esercita il diritto di voto. L'azienda ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero di moduli di servizi sottoscritti.

La presente formula associativa “ACI Azienda” può essere **intestata** esclusivamente a **persona giuridica**.

L'associazione “ACI Azienda” è **valida 365 giorni**, a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto:

- **in Italia** (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- **all'estero** in uno dei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.

L'azienda e il titolare del Modulo sono tenuti a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative, rispettivamente, alla ragione sociale, sede, contatto telefonico/e-mail (azienda) e alla residenza/domicilio, contatto telefonico/e-mail (titolare), che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento per i quali tali dati sono essenziali.

Al momento dell'associazione, l'azienda fornisce **i propri dati (ragione sociale e sede, un referente, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica) e i dati relativi al titolare del Modulo Driver (dati anagrafici, di**



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Valido per i Moduli Driver

Ultimo aggiornamento 01/05/2021

residenza/domicilio, un recapito di telefonia fissa e mobile, un indirizzo di posta elettronica). A tali dati si farà riferimento per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento.

I dati forniti sono trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (si veda l'Informativa sul sito aci.it, sezione Club).

A seguito dell'associazione, l'azienda riceve un **documento (Modulo di richiesta tessera ACI) riportante tutti i dati aziendali forniti, il numero della tessera capofila con le date di decorrenza/scadenza, l'elenco dei moduli collegati e dei relativi titolari Driver, con relativa decorrenza/scadenza.** Successivamente, entro 30 gg. dalla data di associazione, riceverà, per ogni modulo acquistato, una **tessera plastificata riportante la ragione sociale del concessionario, il nome e cognome del titolare (a cui andrà consegnata), la codifica tecnica e il numero associativo del modulo, la data di decorrenza del modulo associativo e quella di scadenza del supporto plastificato.**

In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al titolare – su richiesta – un **duplicato** (o documento temporaneamente sostitutivo dello stesso); le spese di duplicazione sono a carico del titolare.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, saranno comunicate online tramite il sito aci.it e avranno effetto immediato nei confronti di tutte le aziende associate.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), **l'azienda associata è tenuta ad osservare i doveri sociali ed a utilizzare l'associazione "ACI Azienda" secondo le condizioni del presente regolamento.** L'utilizzo improprio dell'associazione può dar luogo alla **decadenza della qualità di socio** per radiazione.

ARTICOLO 2 > ASSISTENZA SANITARIA – "MEDICO PRONTO"

Al titolare di "Modulo Driver" in viaggio in Italia o all'estero, "Medico pronto" assicura le seguenti **prestazioni medico-sanitarie,** nei termini e alle condizioni riportati nei rispettivi articoli:

- informazioni sanitarie (art. 2.2);
- consigli medici (art. 2.3);
- invio medico (art. 2.4, servizio valido solo in Italia);
- ambulanza a disposizione (art. 2.5);
- trasferimento in centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale (art. 2.6);
- rientro sanitario (art. 2.7);
- rientro del convalescente (art. 2.8);
- autista a disposizione (art. 2.9);
- rimborso spese mediche (art. 2.10).

ARTICOLO 2.1 > Regole generali

Le prestazioni di assistenza medico-sanitaria possono essere ottenute - 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno - contattando la Centrale Operativa raggiungibile:

- in Italia tramite il **Numero Verde 800.000.116;**
- dall'estero tramite il **Numero +39.02.66.165.593** (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del titolare).

Il titolare, **al momento della chiamata,** dovrà comunicare:

1. cognome e nome;
2. tipologia, numero e scadenza della tessera;
3. indirizzo e recapito telefonico.

Gli interventi di assistenza devono essere richiesti alla Centrale Operativa e da questa direttamente disposti ovvero espressamente autorizzati.

Qualora il titolare non usufruisca o usufruisca parzialmente per propria scelta o negligenza delle prestazioni di assistenza medico-sanitarie, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto del socio nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di "Medico pronto", cade in prescrizione al compimento di un anno dalla



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Driver
Ultimo aggiornamento 01/05/2021

data dell'evento che dà titolo alla prestazione.

Per maggiori dettagli e le esclusioni, consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 2.2 > Informazioni sanitarie

Il titolare che abbia bisogno di **informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia**, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, può contattare la Centrale Operativa e ottenere le informazioni desiderate.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 2.3 > Consigli medici

Il titolare che abbia bisogno di parlare con un medico, in relazione alle prestazioni previste dal servizio "Medico pronto", **che saranno organizzate su indicazioni del medico stesso**, secondo le condizioni descritte, può contattare la Centrale Operativa per chiedere di consultare la guardia medica:

- per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo e su come possano essere efficacemente affrontati;
- in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche, per essere posto in contatto diretto con un centro antiveleni.

Inoltre, se necessario, verranno organizzate e disposte le prestazioni di seguito indicate: "Invio medico" (art. 2.4, servizio valido solo in Italia) e "Ambulanza a disposizione" (art. 2.5).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 2.4 > Invio medico (servizio valido solo in Italia)

Il titolare che, a seguito di **infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia**, abbia necessità di assistenza medica, può contattare la Centrale Operativa e parlare con il medico di guardia che deciderà l'eventuale l'invio di un medico generico.

In alternativa all'invio del medico e in accordo con il titolare, la Centrale Operativa può organizzare il suo trasferimento in una struttura medica, mediante autovettura o ambulanza.

La prestazione viene fornita fino a un massimo di 6 volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 2.5 > Ambulanza a disposizione

Il titolare che, a seguito di **infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia o all'estero**, necessiti di un trasporto in ambulanza può usufruire della prestazione, contattando la Centrale Operativa, per:

- essere trasportato dal luogo dell'infortunio o della malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per il ricovero, **a condizione che la diagnosi e la gravità della patologia e/o dell'infortunio comporti almeno una notte di degenza;**
- essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per il ricovero.

Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative (dialisi, fisioterapie, ecc.). In qualsiasi caso **il percorso massimo a carico di ACI non può superare i 150 Km** (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero deve essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il titolare.

La prestazione viene fornita fino a un massimo di 6 volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 2.6 > Trasferimento in un centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale

Il titolare che, a seguito di un **infortunio da incidente stradale avvenuto in viaggio in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) **o all'estero**, necessiti di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano fuori dalla sua regione di residenza, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico - **sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo**



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Driver
Ultimo aggiornamento 01/05/2021

tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante dell' Assicurato, i quali ritengano che non siano presenti altre strutture sanitarie idonee alla cura dell'infortunio nella sua regione di residenza - può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 2.7 > Rientro sanitario

Il titolare che, a seguito di **infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) **o all'estero**, necessiti – **sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico curante e il medico curante della Centrale Operativa** - di un trasferimento:

- **dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza** o al proprio domicilio;
- **oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia** (inclusi i casi di parto).

può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 2.8 > Rientro del convalescente

Il titolare che, **convalescente dopo un ricovero ospedaliero** avvenuto per **malattia improvvisa o infortunio o parto occorsi durante un viaggio in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempre **che non si sia già servito del "Rientro sanitario" (art. 2,7)**, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI sostiene i tutti i costi connessi al rientro del convalescente.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 2.9 > Autista a disposizione

Il titolare che, **in viaggio in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, **non sia più in condizioni di poter guidare a causa di infortunio o malattia improvvisa o parto e nessuno dei passeggeri del veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida**, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

In alternativa all'invio di un autista, la Centrale Operativa - su richiesta del titolare - può disporre il trasporto del veicolo, dal luogo dell'evento fino alla località di residenza o domicilio del socio, e il rientro degli eventuali passeggeri trasportati mediante biglietto ferroviario di prima classe. Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della prestazione sia uguale o inferiore all'invio di un autista e in ogni caso qualora il veicolo interessato sia un motoveicolo.

ACI sostiene il costo del servizio di autista ovvero dei biglietti ferroviari per i passeggeri trasportati e del servizio di trasporto del veicolo. Sono a carico del socio le spese per il carburante, per i pedaggi e per gli eventuali biglietti per il rientro del veicolo con il traghetto.

Qualora il titolare si trovi a viaggiare su un veicolo industriale, verrà messo a disposizione un biglietto aereo o ferroviario affinché un altro autista possa raggiungere il veicolo per proseguire il viaggio o far rientrare lo stesso alla residenza del socio.

La prestazione viene fornita fino a un massimo di sei volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 2.10 > Rimborso spese mediche

Il titolare ha diritto al rimborso delle **spese mediche o farmaceutiche, effettivamente sostenute sul posto, per eventi accaduti in viaggio in Italia** (fuori provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, a seguito di **infortunio o di malattia improvvisa**, fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di:

- **€ 155,00** in caso di **malattia improvvisa o infortunio** avvenuti in **Italia**.
Resta comunque a carico del socio una franchigia di € 15,00;
- **€ 2.100,00** in caso di **malattia improvvisa o infortunio** avvenuti all'**estero**.
Resta comunque a carico del socio una franchigia di € 25,00.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Driver
Ultimo aggiornamento 01/05/2021

Qualora il titolare si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale e/o di altre forme di assicurazione rimborso spese mediche, la garanzia verrà prestata per le sole spese o eccedenze di spesa rimaste a carico dello stesso.

Per ottenere la prestazione il socio deve inviare la documentazione di spesa in originale ad ALA Assicurazioni S.p.A.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 3 > TUTELA LEGALE STANDARD

3.1 > PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Le garanzie riguardano la Tutela Legale Standard del Socio per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 5 (cinque) punti. Tale garanzia è operante a condizione che il Socio non abbia più di 12 (dodici) punti residui sul documento di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada;
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, nei casi espressi nelle "Condizioni Generali di Assicurazione".

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni, fino alla concorrenza del massimale di €10.000,00 (diecimila) per sinistro, con il limite di n.2 sinistri per anno associativo.

3.2 > DENUNCIA DI SINISTRO, FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Se il Socio richiede la Tutela Legale Standard è tenuto a:

- informare ACI Global S.p.A, entro 30 giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, all'indirizzo sinistri.tutela@aciglobal.it in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento compilando il "MODULO DENUNCIA SINISTRO per attivazione Polizza Tutela Legale" già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

Sarà cura di ACI Global S.p.A, dopo una verifica preliminare della denuncia sinistro ricevuta, trasmettere l'istanza alla Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni che procederà ad istruire la pratica ed effettuare il rimborso secondo i termini e le condizioni previste nella Polizza (Condizioni Generali di Assicurazione).

3.3 > PERDITA PUNTI PATENTE

La garanzia riguarda il rimborso dei costi sostenuti per il corso di recupero punti patente (o corso per nuova patente) -secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione" -a favore del Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada; nello specifico è previsto:

- un rimborso, per un importo massimo di € 250,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri. La presente garanzia viene prestata con il limite di un corso per anno associativo e per i soli corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente;
- un rimborso, per un importo massimo di € 500,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni e gestite, su mandato della stessa, da ACI Global S.p.A. Il Socio che intenda fruire delle predette prestazioni potrà rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati al paragrafo "Riferimenti utili" utilizzando il modulo di denuncia ("MODULO DENUNCIA SINISTRO- RECUPERO PUNTI PATENTE") già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

3.4 > RIFERIMENTI UTILI ACI GLOBAL S.P.A.

Via Stanislao Cannizzaro 83/a – 00156 Roma



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Driver
Ultimo aggiornamento 01/05/2021

Email per invio denunce di sinistro: sinistri.tutela@aciglobal.it
Servizio Informativo: Numero Verde 803.116

ARTICOLO 4 > ALTRI VANTAGGI RISERVATI AI SOCI

Nel periodo di validità dell'associazione, **il titolare** ha a disposizione l'"Area Soci" riservata del sito aci.it per:

- **consultare** la **posizione associativa**;
- **accedere agli sconti** e alle condizioni privilegiate dagli esercizi commerciali convenzionati con ACI e dal circuito internazionale **"Show your Card!"**.

Inoltre, **il titolare** può usufruire degli **sconti sulle tariffe ufficiali ACI** per interventi di soccorso e assistenza stradale quando si trovi a bordo di uno dei seguenti veicoli:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Per **massa complessiva** si intende quella indicata nel libretto di circolazione del veicolo al voce "F.2".

AVVERTENZE

INFORMATIVA IVASS

Informativa resa al socio ai sensi del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

AI SENSI DELL'ART. 1891 C.C. SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DA ACI GLOBAL SPA CON SARA ASSICURAZIONI SPA, LE PRESTAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

ASSISTENZA SANITARIA

- Informazioni sanitarie
- Consigli medici
- Invio medico - solo in Italia
- Ambulanza a disposizione
- Trasferimento in centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale
- Rientro sanitario
- Rientro del convalescente
- Autista a disposizione
- Rimborso spese mediche

TUTELA LEGALE

SARA Assicurazioni S.p.A. - 00198 Roma, Via Po 20 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. del 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) si avvale:

- per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro, 83/a, 00156 - Roma.
- per l'erogazione della prestazione rimborso spese mediche del Servizio Liquidazione Sinistri di ACI Global S.p.A., in Via Montalbino 3/5 - 20159 Milano, cui il Socio deve inviare la documentazione di spesa.
-

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da SARA Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle "Condizioni Generali di Assicurazione", valide e rilevanti ad ogni effetto.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli Driver
Ultimo aggiornamento 01/05/2021